



Ordinanza municipale concernente l'utilizzazione del centro regionale di raccolta dei rifiuti di origine animale a Losone

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamati:

- l'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004,
- la Legge cantonale di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995,
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'istituzione dei comprensori di raccolta dei rifiuti di origine animale dell'11 novembre 2003,
- la Convenzione intercomunale del 2004 sottoscritta dai Comuni del comprensorio;

d e c r e t a:

Art. 1 Utenza

L'accesso e l'utilizzo del Centro regionale di raccolta dei rifiuti di origine animale a Losone è riservato alle persone fisiche residenti nel comprensorio regionale di raccolta dei rifiuti di origine animale della regione del Locarnese e Vallemaggia, composto dai Comuni di: Ascona, Avegno, Bignasco, Borgnone, Bosco Gurin, Brione s. Minusio, Brione Verzasca, Brissago, Campo Vallemaggia, Cavigliano, Cervergn, Cavigliano, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco, Frasco, Gerra Verzasca, Gordevio, Gordola, Gresso, Intragna, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Losone, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Palagnedra, Ronco s. Ascona, Sonogno, Tegna, Tenero-Contrà, Vergeletto, Verscio, Vogorno.

Art. 2 Rifiuti ammessi

¹ Presso il Centro regionale di raccolta è ammesso unicamente il deposito di rifiuti di origine animale della taglia fino a 200 kg conformemente alla Legge cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale.

² È vietato il deposito di scarti provenienti dalla macellazione o trasformazione della carne a titolo professionale.

Art. 3 Giorni, orari e tasse

¹ Il Centro regionale di raccolta dei rifiuti di origine animale è aperto tutti i giorni 24 ore al giorno.

² Il deposito dei rifiuti ammessi da parte dell'utenza autorizzata è gratuito.

³ Il deposito di carcasse il cui peso è superiore ai 100 kg deve essere di regola preventivamente segnalato all'Ufficio tecnico comunale di Losone (tel. 091 785 79 11) durante gli orari d'apertura dell'Ufficio, ossia da Lunedì a Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

⁴ Eventuali prestazioni particolari fornite all'utenza dall'Ufficio tecnico comunale di Losone saranno fatturate CHF 50.— all'ora o frazione di essa, ritenuto un importo minimo di CHF 50.—.

Art. 4 Modalità di consegna

¹ Gli utenti del Centro devono attenersi alle disposizioni d'uso affisse allo stabile.

² Ogni utente è tenuto ad iscrivere i dati relativi alla consegna (data, nome dell'utente, genere e provenienza della carcassa) nell'apposito formulario e a mantenere il Centro di raccolta pulito e ordinato.

Art. 5 Sanzioni

¹ Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente Ordinanza sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

² L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di CHF 10'000.— conformemente all'art. 145 LOC.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 1344 del 06.12.2004.

Approvata dall'Ufficio del veterinario cantonale il 09.12.2004.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 11.12.2004 al 25.12.2004.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.